



COMUNE DI GIARDINI NAXOS CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA ORDINARIA

Reg. Del. n. 82 del 15.12.2022

OGGETTO: *Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 a seguito della sentenza nr. 1969/2022 del 17.12.2021 R.G. n. 639/2021 del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro, nella causa promossa dal Sig. A.L.C. contro il Comune di Giardini Naxos”*

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **QUINDICI** del mese di **DICEMBRE** alle ore **09,45 e seguenti** in **GIARDINI NAXOS** nella consueta sala delle adunanze del Comune, nella seduta di **apertura** (1) che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presenti			Presenti
1)	Arcidiacono Antonella Maria Laura	SI	8)	Treffileti Antonina	SI
2)	Di Blasi Caterina	NO	9)	Bosco Agatino Salvatore	SI
3)	Saglimbeni Daniele	NO	10)	Barbagallo Alessia Anna	NO
4)	Leotta Giuseppe	SI	11)	Palumbo Francesco	SI
5)	Schilirò Roberto	SI	12)	Fichera Simona	SI
6)	Pollastri Gianpiero	SI			
7)	Tornatore Emanuele	SI			

Presenti n. 09	Assenti n.03
-----------------------	---------------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Consigliere Arcidiacono Antonella M.L., Presidente del Consiglio apre la seduta – Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Freni. Consiglieri assenti giustificati: Di Blasi Caterina, e Barbagallo Alessia.

Vengono scelti dal Presidente come scrutatori i Consiglieri: Saglimbeni Daniele, Fichera Simona e Tornatore Emanuele

(1) apertura o ripresa o prosecuzione

Alle ore 11:34 il **Consigliere Pollastri** si allontana dall'Aula. I presenti risultano pertanto n. 8 (otto).

Il Presidente introduce la proposta di deliberazione di cui al punto n. 11 dell'o.d.g. aggiuntivo, avente ad oggetto: *“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 a seguito della sentenza nr. 1969/2022 del 17.12.2021 R.G. n. 639/2021 del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro, nella causa promossa dal Sig. A.L.C. contro il Comune di Giardini Naxos”* e, in assenza di interventi in merito, la sottopone a votazione.

Si vota a scrutinio palese, per alzata di mano, e si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 8 (otto);

Voti favorevoli: n. 6 (sei);

Voti contrari: n. 0 (zero);

Astenuti: n. 2 (due – Bosco, Palumbo).

Il Presidente sottopone quindi a votazione la proposta di dotare il provvedimento della clausola di immediata esecutività.

Si vota a scrutinio palese, per alzata di mano, e si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 8 (otto);

Voti favorevoli: n. 6 (sei);

Voti contrari: n. 0 (zero);

Astenuti: n. 2 (due – Bosco, Palumbo).

Il Consiglio Comunale

Udita la proposta avente ad oggetto: *“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 a seguito della sentenza nr. 1969/2022 del 17.12.2021 R.G. n. 639/2021 del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro, nella causa promossa dal Sig. A.L.C. contro il Comune di Giardini Naxos”*, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visti gli esiti della votazione in premessa riportati;

Visto il vigente regolamento del Consiglio Comunale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

Delibera

Approvare la proposta avente ad oggetto: *“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 a seguito della sentenza nr. 1969/2022 del 17.12.2021 R.G. n. 639/2021 del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro, nella causa promossa dal Sig. A.L.C. contro il Comune di Giardini Naxos”*, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Dichiarare il provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 c. 2 della L.R. 44/1991 e ss.mm.ii.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Città Metropolitana di Messina

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 66 DEL 02.12.2022

Oggetto: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett.a) del D.lgs. n. 267/2000, a seguito della sentenza n. 1969/2022 del 17.12.2021 RG. n. 639/2021 del Tribunale di Messina – Sezione lavoro, nella causa promossa dal Signor A.L.C. contro Comune di Giardini Naxos

Il Proponente: L'Assessore al Personale

Settore competente: I

L'Assessore al Personale

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Analizzati inoltre i principi contabili e nello specifico principio contabile n.2 punto F “ debiti fuori bilancio” come in stralcio di seguito riportato:

Il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme contabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali.

Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato

all'esterno di esso.

Il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione.

Il medesimo riconoscimento, pertanto, deve essere accompagnato dalla riserva di ulteriori impugnazioni ove possibili e opportune.

E' opportuno che l'ente, in sede di programmazione, per garantire il mantenimento dell'equilibrio del bilancio nel tempo, istituisca appositi stanziamenti per affrontare l'onere connesso a possibili situazioni debitorie fuori bilancio.

Peraltro anche nel caso in cui l'ente abbia previsto nel bilancio un apposito stanziamento per accantonare risorse in vista di dover fare fronte a possibili debiti fuori bilancio sussiste sempre l'obbligo di attivare la procedura consiliare di riconoscimento della legittimità del debito insorto ai sensi dell'art. 194 del TUEL”;

Che il Comune di Giardini Naxos, in persona del Sindaco – legale rappresentante pro tempore, è stato convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Messina – Sezione Lavoro, a seguito ricorso promosso dal Signor A.L.C., depositato in data 18.02.2021;

Che sulla base del predetto ricorso il Comune di Giardini Naxos si è costituito in giudizio innanzi al Tribunale di Messina – Sezione Lavoro per proporre opposizione al ricorso promosso dal Signor A.L.C. nominando all'uopo l'Avv. Alfredo Grasso;

Vista la Sentenza n. 1969/2022 pubblicata il 25.10.2022 RG n. 639/2021 del 25.10.2022 del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro, acquisita al prot. Dell'Ente al n. 24888 in data 22.11.2022, con la quale è stato parzialmente accolto il ricorso con condanna del Comune di Giardini Naxos, con pagamento, in favore del Signor A.L.C., dell'importo di € 2.227,00, a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria ad Euro 345,19 ed interessi legali fino al soddisfo di Euro 957,91 per un importo totale di **Euro 3.530,10** giusta comunicazione dell'Avvocato Giuseppe Tribulato del 21.11.2022, in nome e per conto dell'assistito A.L.C. ;

Considerato che:

- l'anzidetta sentenza è provvisoriamente esecutiva;
- la stessa, quindi, rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dal citato art.194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno, dare esecuzione alla citata Sentenza della Corte di Appello di Messina sez. Lavoro n. 1969/2022 e per l'effetto, riconoscere il debito fuori bilancio derivante dalla condanna al pagamento delle spese legali nella loro totalità come sopra espresso;

DICF

Richiamate:

la delibera di C.C. n. 55 del 13.10.2022 di approvazione di Bilancio di Previsione 2022/2024;

la delibera di G.M. n. 142 del 20.10.2022 di Approvazione del PEG;

la delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 28.11.2022 relativa alla variazione del Bilancio di Previsione annualità esercizio 2022, ai sensi dell'art. 175 del TUEL;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.;

PROPONE DI D E L I B E R A R E

- Di richiamare le premesse a far parte integrante del presente dispositivo.

Di riconoscere ai sensi dell'art. 194, c. 1 lett. a), del TUEL n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio a favore dell'Avv. Giuseppe Tribulato, quale procuratore antistatario, pari all'importo complessivo di Euro 3.530,10 in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Messina, Sez. Lavoro, n. 1969/2022;

Di prenotare la spesa complessiva di € 3.530,10 al Cap. 6642/2 del bilancio di previsione esercizio 2022;


Di trasmettere il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, c. 5 della L. 289/2002;

-Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva eseguibile ai sensi dell'art. 12 comma 2 Legge Regionale n. 44/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Istruttore Amministrativo



Il Proponente



STUDIO LEGALE
Avv. Giuseppe Tribulato
Via Felice Elissava n. 30
94122 MESSINA - Tel. 090.675500
Cod. Fisc. 1129 047 03524 C33114
Partita IVA 01936540337

Contenuto
~~Contenuto~~
Sentenza n. 1969/2022 pubbl. il 25/10/2022
RG n. 639/2021

colui

COMUNE DI GIARDINI NAXOS
22 NOV. 2022
Protocollo N° 24888



TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

24888
P432
2486

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo

In esito all'udienza del 25 ottobre 2022, a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 639/2021 R.G. vertente

TRA

LO CASCIO ALFIO, c.f. LCSLFA56T08E014F, nato a Giardini Naxos (ME) il 08/12/1956, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Tribulato, giusta procura allegata al ricorso introduttivo.

RICORRENTE

CONTRO

COMUNE DI GIARDINI NAXOS, c.f. 00343940839, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Giardini Naxos, Piazza Abate Cacciola, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Grasso, giusta procura allegata alla memoria di costituzione.

RESISTENTE

OGGETTO: retribuzione

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 18.02.2021 Lo Cascio Alfio premetteva di essere dipendente del Comune di Giardini Naxos (ME) con la qualifica di Comandante di Polizia Municipale, inquadrato nella categoria D, posizione economica D6 del vigente CCNL regione ed autonomie locali.

Riferiva che dal 2010 al 2019 gli era stato affidato, quale Comandante di Polizia Municipale, l'incarico di Responsabile del Settore V, Polizia Municipale, con successive Determinate Sindacali, nelle quali espressamente gli era stata assegnata la Responsabilità della predetta Posizione Organizzativa (ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del

Firmato Da: ROMEO LAURA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 79ea011fd65a7446
Firmato Da: CUCINOTTA PASQUALINO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: f0d7c09ade2f9a6967c8ee51908bde1



CCNL enti locali del 31.03.1999) nonché previsti a suo favore, per ciascuna annualità, l'importo di € 11.878,50 lordi per indennità di posizione + € 2.969,62 lordi per indennità di risultato (25% della retribuzione di posizione), ad eccezione dell'anno 2014, per il quale era previsto l'importo di € 5.939,25 lordi per indennità di posizione periodo 01.01.2014 / 31.05.2014 + € 1.484,81 lordi per indennità di risultato (25% della retribuzione di posizione pari periodo) + € 5.939,25 lordi per indennità di posizione periodo 01.08.2014 / 31.12.2014 + € 890,88 lordi per indennità di risultato (55% della retribuzione di posizione pari periodo).

Riferiva che gli obiettivi assegnati ai Responsabili di Area fossero stati fissati nelle Determinazioni Sindacali e nei Piani Triennali delle *Performance* 2015/2017 e 2018/2020 ed affermava di aver assunto la piena responsabilità della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati di gestione del Corpo di Polizia Municipale, conseguendo sempre gli obiettivi annuali assegnati dal Sindaco.

Esponeva che, nonostante ciò, gli fosse stata corrisposta solo la retribuzione di posizione ma non la retribuzione di risultato, se non limitatamente all'anno 2015 (relativamente agli obiettivi stabiliti con il Piano della *Performance* 2015/2017) in misura pari al 50% della retribuzione di risultato prevista.

Specificava di aver inoltrato diverse istanze al Comune con le quali aveva richiesto l'erogazione della retribuzione di risultato per gli anni 2010 – 2019, senza ottenere positivo riscontro.

Eccepiva che tale mancata erogazione dipendesse unicamente dal comportamento illegittimo ed inadempiente posto in essere negli anni dal Comune di Giardini Naxos a seguito della mancata/ritardata nomina del Nucleo di Valutazione, deputato ad effettuare le valutazioni annuali sul conseguimento degli obiettivi, nonché dal cattivo/mancato operato da parte del predetto Nucleo che non aveva esitato gli atti previsti dalla legge e dal CCNL di categoria. Affermava dunque il diritto ad essere risarcito, anche sotto il subordinato aspetto della perdita di chance, per il grave comportamento inadempiente.

Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto al pagamento della retribuzione di risultato per il periodo 2010 – 2019 e, comunque, al risarcimento del danno patito a seguito del comportamento inadempiente posto in essere dall'ente resistente nella predisposizione degli atti propedeutici alla sua erogazione nonché di condannare il Comune di Giardini Naxos al pagamento in suo favore della retribuzione di risultato dovuta per il periodo 2010-2019 secondo la misura indicata nelle Determine



Sindacali e, comunque, secondo la misura prevista dal CCNL di categoria (25% della retribuzione di posizione erogata) detratto quanto percepito nell'anno 2015 a titolo di indennità di risultato; in via gradata, di risarcire il danno subito sia a titolo di responsabilità contrattuale che extracontrattuale che per perdita di *chance*, da liquidarsi nella misura massima prevista dal CCNL di categoria per la retribuzione di risultato (25% della retribuzione di posizione erogata) o secondo altro criterio anche equitativo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. Con condanna di controparte al pagamento di spese e compensi di lite.

Il Comune di Giardini Naxos si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 14.6.2021, contestando la fondatezza dell'avverso ricorso.

Premetteva che, ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato, l'amministrazione dovesse provvedere a definire *ex ante* gli obiettivi da raggiungere e che tali obiettivi *ex post* potessero essere considerati raggiunti mediante puntuale ricognizione e certificazione. Specificava che, in mancanza della predeterminazione di obiettivi, ovvero in caso di mancata valutazione del raggiungimento degli stessi, non esistesse un diritto per il dirigente e/o posizione organizzativa di aspirare ad una retribuzione di risultato per il solo fatto di occupare una posizione di titolare di un ufficio e/o servizio. Affermava che il ricorrente non avesse in ogni caso provato il fondamento delle proprie richieste.

Deduceva poi che, per il periodo 2010-2014, l'Ente non avesse fissato dei precisi obiettivi e non avesse predisposto un Piano delle *Performances*, escludendo che gli obiettivi fossero stati indicati nelle Determinazioni Sindacali, con la conseguenza che il ricorrente non aveva alcun diritto alla corresponsione dell'indennità di risultato.

Per quanto riguardava il periodo successivo, evidenziava che i risultati delle attività svolte dai dipendenti titolari di incarichi di Posizione Organizzativa dovessero essere soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall'Ente e che solo la valutazione positiva desse titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato. Esponeva che il ricorrente non avesse, per il periodo 2015-2019, giustificato le pretese, non avendo prodotto alcuna valutazione degli obiettivi dallo stesso conseguiti.

Riferiva che nel 2015 il ricorrente avesse conseguito un punteggio pari a 41/100 e gli fosse stato corrisposto il 50% della retribuzione di risultato, come ammesso dallo stesso Lo Cascio, e che nel 2016 e nel 2018 il dipendente avesse conseguito un punteggio pari a 14/40 come valutazione dei comportamenti organizzativi. Assumeva,



dunque, che controparte non potesse reclamare una indennità diversa e maggiore di quella minima e soltanto per gli anni 2016 e 2018, non avendo fornito alcuna prova a fondamento delle proprie richieste.

Concludeva chiedendo, pertanto, l'integrale rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi di lite.


Concesso alle parti termine per note difensive, in data odierna veniva celebrata l'udienza secondo la modalità cartolare di cui all'art. 221 comma 4 del D.L. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 e succ. mod. e, in esito al deposito di note scritte, la causa veniva decisa.

È documentalmente provato che il ricorrente sia stato nominato dal Comune di Giardini Naxos Responsabile del Settore V-Polizia Municipale dal 2010 al 2019, con successive Determine Sindacali nn. 36 del 13.08.2010, 18 dell'08.03.2011, 8 del 23.02.2012, 11 del 05.03.2013, 29 del 10.09.2013, 9 del 24.02.2014, 27 del 31.07.2014, 42 del 31.12.2014, 25 del 29.06.2015, 7 del 02.02.2016, 6 del 20.11.2017, 5 del 19.01.2018, 26 del 05.07.2018, 7 del 15.01.2019 e 19 del 16.07.2019.

In ciascuna di esse veniva prevista la corresponsione, in favore del Responsabile, di una indennità di posizione complessivamente pari, per ciascun anno, ad € 11.878,50 (€ 12.378,50 per il solo anno 2019), oltre ad un'indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di posizione (da ridursi del 10% a decorrere dall'01.08.2014). La retribuzione di risultato sarebbe stata corrisposta "*previa verifica da parte del nucleo di valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati*", con espressa specifica, nella parte motiva delle Determine, che "*essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale*".

Dette disposizioni risultano certamente conformi al dettato dell'art. 7 D.Lgs. n. 150/2009 ("*Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale...*") ed alle disposizioni del CCNL Enti Locali in tema di assegnazione di incarichi di posizione organizzativa e retribuzione dei medesimi.

La retribuzione di risultato costituisce una voce distinta dalla retribuzione di posizione, atteso che quest'ultima viene riconosciuta al lavoratore in ragione della posizione ricoperta e/o dell'incarico conferito, mentre invece la prima costituisce una voce retributiva ulteriore e diversa, riconosciuta subordinatamente all'assegnazione di specifici obiettivi ed al conseguimento dei medesimi, sulla base di una valutazione annuale effettuata da un Organismo/Nucleo di valutazione appositamente costituito.



In particolare, la retribuzione di risultato presuppone necessariamente non solo lo svolgimento, secondo l'ordinaria diligenza, delle attività in cui consiste la posizione organizzativa, per cui è già previsto l'elemento accessorio della retribuzione di posizione, ma la valutazione del raggiungimento degli obiettivi fissati con l'attribuzione della posizione direttiva organizzativa. La valutazione dei risultati è quindi condizione necessaria per l'attribuzione dell'indennità (cfr., *ex multis*, Cass. 9 luglio 2015, n. 14292; Cass. 16 luglio 2015, n. 14949).

Ebbene, per il periodo 2015-2019 il Comune di Giardini Naxos, tramite i Piani della *Performance* 2015-2017 e 2018-2020, ha specificamente indicato gli obiettivi che i Responsabili d'Area dell'Ente, e così il ricorrente, avrebbero dovuto conseguire e sulla base dei quali avrebbe dovuto essere valutato il loro diritto al conseguimento dell'indennità di risultato.

Viceversa, per il periodo antecedente, dal 2010 al 2014, non risulta dagli atti di causa che l'Ente abbia predisposto analoghi obiettivi, con conseguente impossibilità di riconoscere al ricorrente la chiesta indennità di risultato, la cui spettanza non può essere giudicata in assenza di programmi o obiettivi, dalla cui realizzazione o dal cui raggiungimento dipende, come detto, la concessione dell'indennità stessa.

Erra il ricorrente laddove ritiene che gli obiettivi siano stati indicati dall'Ente nella parte motiva delle Determinazioni Sindacali di assegnazione incarico: quelli indicati dal ricorrente ("*gli atti di amministrazione e gestione del personale, compreso l'avvio delle azioni disciplinari; - i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, da regolamenti, da atti di indirizzo, ivi comprese le concessioni e le autorizzazioni edilizie; - tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale; - le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni, ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; - adottare gli atti allo stesso attribuiti dallo statuto e dai regolamenti, o in base a questi, delegati dal sindaco*") non costituiscono obiettivi, bensì "*compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici*", ovvero le attribuzioni operative utili e necessarie ai fini dell'attuazione degli



obiettivi separatamente determinati dagli atti di indirizzo predisposti dagli organi politici.

L'assenza di obiettivi predeterminati ovvero la mancata prova circa la loro esistenza impone il rigetto della domanda relativamente al periodo 2010-2014.

Quanto al periodo successivo, sono stati prodotti i Piani della *Performance* comunali, recanti gli obiettivi prefissati per i trienni 2015-2017 e 2018-2020, nonché le valutazioni del dipendente Lo Cascio rese dal Nucleo di Valutazione relative alle annualità 2015-2016-2017.

In ordine all'anno 2015, non vi sono elementi per discostarsi dal giudizio reso dal Nucleo di Valutazione, il quale ha specificamente e validamente motivato, con argomentazioni esenti da vizi logico-giuridici, l'assegnazione al dipendente di un punteggio complessivo, relativo sia al conseguimento degli obiettivi che alla valutazione dei comportamenti organizzativi, ricalcolato in aumento a seguito di istanza dello stesso lavoratore, di 41/100, riconoscendo allo stesso, per l'effetto, il 50% della retribuzione di risultato assegnabile (che il ricorrente ha affermato di aver percepito).

In riferimento all'anno 2016, sono stati prodotti i giudizi resi dal Nucleo di valutazione sia relativamente alla valutazione dei comportamenti organizzativi, per il quale il ricorrente ha ottenuto 15/40, sia relativamente al conseguimento degli obiettivi (non è stato raggiunto nessuno dei due obiettivi strategici, è stato raggiunto invece un obiettivo operativo su due assegnati).

Anche per quanto concerne l'anno 2017, sono stati allegati i giudizi del Nucleo di valutazione, sia relativamente alla valutazione dei comportamenti organizzativi, con assegnazione del punteggio di 15/40, che al conseguimento degli obiettivi (raggiunto un obiettivo operativo su due assegnati).

Ciò premesso, sia per l'anno 2016 che per il 2017, nonostante siano state effettuate le valutazioni annuali, non risulta essere stata corrisposta al ricorrente alcuna indennità di risultato, parzialmente spettantegli in ragione delle conclusioni formulate dal Nucleo di valutazione.

Per quanto riguarda le annualità 2018 e 2019, non è stata prodotta alcuna valutazione del competente Nucleo, né invero è stata fornita prova dell'avvenuta costituzione del Nucleo stesso.

Tuttavia, i dipendenti degli Enti locali con funzione organizzativa che proponcano domanda di risarcimento del danno per perdita di "chance" in relazione all'assegnazione dell'indennità di risultato, che presuppone necessariamente non solo lo




svolgimento, secondo l'ordinaria diligenza, delle attività in cui consisteva la posizione organizzativa, ma anche la valutazione del raggiungimento degli obiettivi fissati con l'attribuzione di tale posizione direttiva, non possono allegare quale fondamento della loro richiesta soltanto il mancato approntamento da parte dell'Ente del sistema interno di valutazione del risultato assegnato al dipendente, ma devono anche specificare quale fosse l'obiettivo della loro posizione organizzativa - ossia il risultato perseguito dall'Amministrazione - e devono quanto meno allegare (e dimostrare in caso di contestazione) che quell'obiettivo sia stato raggiunto, pur in mancanza di una valutazione positiva da parte dell'Ente (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 31479 del 03.11.2021).

Ebbene, tale prova, per il biennio 2018-2019, non è stata fornita.

Il ricorrente non ha infatti dimostrato il conseguimento degli obiettivi indicati nel Piano Triennale o delle sue fasi (Obiettivo strategico 1, fase 1 "*Intervento della PM per sanzionare quelle situazioni di pericolo causato dal verde privato, incolto ed abbandonato*", Obiettivo strategico 2, fase 1 "*Predisposizione di atti e documenti amministrativi per istituzione sosta a pagamento anche tramite apparati tecnologici (tipo smartphone)*", fase 2 "*Espletamento di atti e documenti amministrativi necessari per l'Approvvigionamento di servizio e sistema completo (tipo street control) per il rilievo dei veicoli in divieto di sosta, il controllo della revisione e della copertura assicurativa dei veicoli*", Obiettivo strategico 3, fase 1 "*Redazione del PUMS, come previsto nei progetti "Smart City"*", Obiettivo strategico 4, fase 1, "*Espletamento di un corso di formazione per 10 Ausiliari del Traffico, attestazione e nomina per successivo impiego*", Obiettivo operativo 1, fase 1 "*Intervento della PM per sanzionare quelle situazioni di pericolo causato dal verde privato, incolto ed abbandonato*", fase 2 "*Controllo delle condizioni delle strade, vie, piazzali, ecc, mediante il rilevamento delle anomalie (buche, asfalto degradato, ecc; rilevamento della segnaletica verticale e orizzontale, vetusta, non a norma, pericolosa e pericolante; controllo e rimozione degli elementi di occupazione abusiva suolo pubblico (archetti para pedonali, vasi, fioriere, passi carrai ecc. ecc.), fase 3 "*Controllo degli allacciamenti abusivi sulla rete della pubblica illuminazione (fari, insegne, cavi elettrici privati ecc.)*"), né ha allegato documentazioni o formulato richieste istruttorie idonee a provare l'attuazione, totale o parziale, degli uni ovvero delle altre.*

Non soccorre sul punto nemmeno la relazione di servizio dell'anno 2018, versata in atti, non evincendosi da essa il loro totale o quantomeno parziale conseguimento.



Allo stesso modo, anche per quanto riguarda gli anni 2015-2016-2017, non sono stati allegati documenti che possano smentire le risultanze del Nucleo di valutazione, né certamente può a ciò sopperire la chiesta prova orale, trattandosi di attività ed obiettivi la prova della cui attuazione necessita di supporto e riscontro documentale, non fornito nel caso di specie.

Si evidenzia, ancora, che le doglianze attoree sul merito dei giudizi resi dal Nucleo di valutazione erano già state attenzionate dallo stesso Nucleo che, con motivazione esente da vizi logici e tecnici, aveva accolto solo parzialmente le medesime, provvedendo ad aggiornare il punteggio assegnato al lavoratore.

Deve certamente tenersi conto del fatto che, per gli anni 2016 e 2017, gli obiettivi assegnati siano stati parzialmente raggiunti dal lavoratore, ma che questi non abbia percepito, nemmeno in parte, l'indennità di risultato. Il mancato riconoscimento dell'indennità da parte dell'Ente costituisce condotta censurabile e lede il diritto del lavoratore alla giusta retribuzione dovutagli per l'attività svolta. Risulta di giustizia, pertanto, riconoscere in favore del Lo Cascio il diritto al risarcimento del danno da perdita di *chances* conseguente al mancato riconoscimento dell'indennità di risultato in relazione agli anni 2016 e 2017.

In ordine al *quantum debeatur*, appare equo liquidare il danno, tenuto conto della valutazione dei comportamenti organizzativi e del conseguimento degli obiettivi, per l'anno 2016, in misura pari ad un terzo dell'indennità di risultato assegnabile, ovvero in € 891,00, e per l'anno 2017, in misura pari alla metà dell'indennità di risultato assegnabile, ovvero in € 1.336,00.

Il Comune di Giardini Naxos deve, dunque, essere condannato a rifondere, in favore del ricorrente Lo Cascio Alfio, l'importo complessivo di € 2.227,00.

L'accoglimento meramente parziale del ricorso giustifica la compensazione di metà delle spese di lite tra il ricorrente ed il resistente. La restante quota segue la soccombenza e si liquida in favore del ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, D.M. n. 37/2018 e D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della limitata attività processuale espletata.

P. Q. M.

Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da LO CASCIO Alfio con ricorso depositato in data 18.02.2021 contro il COMUNE DI GIARDINI NAXOS, in persona del Sindaco *pro tempore*, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,



così provvede:

- in accoglimento parziale del ricorso, condanna il Comune di Giardini Naxos, in persona del Sindaco *pro tempore*, al pagamento in favore Lo Cascio Alfio dell'importo di € 2.227,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione ed interessi legali fino al soddisfo;
- rigetta quanto al resto;
- condanna il Comune di Giardini Naxos, in persona del Sindaco *pro tempore*, alla rifusione di metà delle spese giudiziali in favore di Lo Cascio Alfio, che liquida – già ridotte - in € € 656,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, compensando la restante quota.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Messina, li 25 ottobre 2022

Il Giudice del Lavoro

Laura Romeo



TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

Sentenza n. 1969/2022

R.G. N. 639/2021

Il presente titolo è copia conforme all'originale estratta dal fascicolo informatico di causa.

Si spedisce per la prima volta in **FORMA ESECUTIVA** a richiesta di

AVV. GIUSEPPE TRIBULATO NELL'INTERESSE DI LO CASCIO ALFIO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE
COMANDIAMO

A tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Messina. 07/11/2022

Il Funzionario giudiziario
Dr. Pasqualino Cucinotta
(firmato digitalmente)


Copia esecutiva informatica, che si rilascia, esente da diritti di copia, ai sensi dell'art. 23, comma 1, 9 bis, del D.L. n. 137 del 28.10.2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176. Circolare del 04.02.2021. Ministero della Giustizia, Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile - prot. n. 1124 del 05.02.2021 Corte Appello Messina.
Ai sensi dell'art. 476 c.p.c. permane il divieto di spedire più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte.



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. Tribulato Giuseppe, ai sensi dell'art. 52 del D.L. n. 90/2014, convertito e modificato con l. n. 114 dell'11/08/2014, nonché dell' art. 16 undecies del decreto legge 18/10/2012 n. 179 convertito con modificazioni della legge 17 dicembre 2012 n. 221 e dell'art. 1 del D.M. del 28/12/2015, attesta che l'antescritto atto, Sentenza n. 1969/2022 del Tribunale di Messina sezione lavoro rilasciata in forma esecutiva il 07/11/2022 è copia conforme al corrispondente provvedimento digitale estratto dal fascicolo informatico R.G. n. 639/2021 del Tribunale di Messina. Il presente consta di n.ro 11 pagine inclusa la presente.

Avv. Tribulato Giuseppe

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the left, positioned over the typed name 'Avv. Tribulato Giuseppe'.

RELATA DI NOTIFICA


Ad istanza come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte D'Appello di Messina ho notificato il sujesteso atto a:

- COMUNE DI GIARDINI NAXOS, in persona del Sindaco pro-tempore elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale Piazza Abate Cacciola 98035 Giardini Naxos (ME).

*Q man delle sig le
L'Inse Di Prefzo*

Giardini Naxos 22.11.22

IL FUNZIONARIO U.N.E.P.
presso la Corte di Appello di Messina
Dott. Francesco Russo



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 66 DEL 02.12.2022

Oggetto: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett.a) del D.lgs. n. 267/2000, a seguito della sentenza n. 1969/2022 (RG.639/2021) della Corte di Appello di Messina – sez. Lavoro giudizio Comune di Giardini Naxos P.G. + altri.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**

Giardini Naxos 02.12.2022

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Sig.ra M. C. Ferrara




M. C. Ferrara

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere **FAVOREVOLE** e si attesta la copertura finanziaria di € 3.530.10 sull'intervento Cap. 6662/2.....del bilancio comunale.

P.S. 122
Giardini Naxos, 02.12.2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Dott. Mario Cavallaro



CITTÀ DI GIARDINI NAXOS

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 44/2022

L'anno 2022 il giorno 03 del mese di dicembre si è riunito in video conferenza,, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Giardini Naxos, nelle persone dei Revisori:

Dott. Roberto Fede - Presidente -

Dott. Giacomo Campo - Componente effettivo -

D.ssa Parasiliti Provenza Anna Margherita - Componente effettivo -

Per procedere all'esame della documentazione relativamente alla richiesta di parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 02/12/2022 avente per oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a d.lgs 267/2000 a seguito di sentenza n. 1969/2022 del 17/12/2021 (RG. 639/2021) Tribunale di Messina sezione lavoro nella causa promossa dal Sig. A.L.C. contro Comune di Giardini Naxos.

VISTA, la proposta di delibera del consiglio Comunale ricevuta tramite PEC il 02.12.2022, avente per oggetto riconoscimento di debito fuori bilancio art. 194 comma 1 lett.a) D.Lgs.vo 267/2000 e ss.num.ii., relativamente alla sentenza n. 1969/2022 (RG. 639/2021) Tribunale di Messina sezione lavoro nella causa promossa dal Si. A.L.C. contro Comune di Giardini Naxos per la somma complessiva di euro 3.530,10 di cui euro 2.227 a titolo di risarcimento del danno; euro 345,19 per rivalutazione monetaria; euro 957,91 per interessi legali sino al soddisfo nella causa promossa da Sig. A.L.C in favore dell'avv. Giuseppe Tribulato antistatario dell'importo di euro 3.530,10 in esecuzione della sentenza del tribunale di Messina.

PRESO ATTO, che per la somma complessiva di €. 3.530,10 e per il titolo sopra specificato nel corpo della presente deliberazione, sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario di pari importo cui può farsi fronte con disponibilità allocate al Capitolo 6642/2 del bilancio comunale di previsione e esercizio finanziario 2022 P.I. 122

DATO ATTO CHE la superiore somma, a seguito del titolo de qua, è da riconoscere, quale debito f. b., ai sensi del dettame di cui all'art. 194, co. 1 lett. a), del TUEL;

CONSIDERATO CHE:

la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 del TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato - Sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere eseguito previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgerza, di

quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese.

La disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare, con tempestività, i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia.

EVIDENZIATO CHE:

nel caso di debiti derivanti da decreti di liquidazione, il significato del provvedimento non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al "sistema di bilancio" un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso, con la funzione di salvaguardare gli equilibri di bilancio (Delibere n. 2/2005 Corte dei Conti per la Regione Sicilia);

La natura della deliberazione in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da ordinanze del Tribunale di Messina che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sezioni di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia - Delibera n. 6/2005); in tale prospettiva, l'art. 194, comma 1, T.U.E.L., rappresenta un'eccezione ai principi riguardanti la necessità del preventivo impegno formale e della copertura finanziaria.

Pertanto al fine riportare le ipotesi previste nell'ambito del principio di copertura finanziaria, è dunque richiesta la delibera consiliare con la quale viene ripristinata la fisiologia della fase della spesa e i debiti de quibus vengono ricondotti a sistema (cfr. ex multis Corte dei Conti, Sez. contr. Friuli Venezia Giulia, 6/1c/2005), mediante l'adozione dei necessari provvedimenti laddove necessari di riequilibrio finanziario; **RITENUTO**, dunque, debba procedersi al riconoscimento di legittimità del debito f. b., da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale per la somma complessiva di €. 3.530,10 così come sopra riportato;

VISTI:

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e corretto con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e successive modifiche e integrazioni;
il punto 5.2 lett. h) dell'allegato A/2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss. num. ii.;
il principio concernente la contabile finanziaria di cui al citato punto (allegato 4.2 del D. lgs. n. 118/2011);

lo Statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità armonizzata dell'Ente;

VISTO E PRESO ATTO dei pareri favorevoli resi, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia:

dal Responsabile del I settore in ordine alla regolarità tecnica Maria Cristina Ferrara;
dal Responsabile del II settore, Dott. M. Cavallaro; in ordine alla regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria

Fatte salve eventuali verifiche di responsabilità o azioni di rivalsa,
ESPRIME

per quanto di competenza, parere favorevole al riconoscimento del debito in oggetto
richiamato.

Si rammenta che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) ha disposto che i
provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vanno trasmessi alla competente
Procura della Corte dei Conti.

Li 04.12.2022

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Roberto Fede

Dott. Giacomo Campo


D.ssa Parasiliti Provenza Anna Margherita

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.


Il Consigliere Anziano
(Leotta Giuseppe)




Il Presidente del Consiglio
(Avv. Arcidiacono Antonella M.L.)



Il Segretario Comunale
(Dott. ssa Roberta Freni)





Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____ come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. 3.12.91, n. 44;

- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____ perché immediatamente eseguibile;

Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
(Dott. ssa Roberta Freni)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on-line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
(Dott. ssa Roberta Freni)
